



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 12/007967 R. G. Notizie di reato

N. 12/006839 R. G. G.I.P.

N° 1301/12 SENTENZA

Data del deposito 21.12.2012

Data irrevocabilità _____

Data _____ E. Esec.

Redatta scheda il _____

N° _____ Camp. Pen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GUP dott. GUIDO TARAMELLI

alla udienza del 21.12.2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

**SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA E CONTESTUALE
MOTIVAZIONE**

(art. 444 e segg. cpp)

nei confronti di

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
ARRESTATO IL 5.7.2012 - detenuto presso la casa circondariale di
VERONA - rinunciante a comparire
difeso dall'avvocato ██████████ ██████████ ██████████ del Foro di
Verona, di fiducia - PRESENTE.

I M P U T A T O

A) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 73 D.P.R. 309/90 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 dello stesso D.P.R., illecitamente deteneva sulla propria persona e quindi cedeva a ██████████ un dose pari a circa gr. 1 di eroina nonché deteneva a fini di spaccio presso la propria abitazione gr. 104 circa della medesima sostanza; In Verona il 5.7.2012

B) del reato p. e p. dagli artt. 337 e 61 n. 2 c.p. perché, al fine di procurarsi l'impunità dal delitto di cui al capo a), usava violenza nei confronti di appartenenti alla Squadra Mobile di Verona che erano in procinto di operare il suo arresto nella flagranza del reato di cui al capo che precede (in particolare cessione a ██████████ ██████████

1



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

divincolandosi dagli stessi dopo essersi barricato all'interno del proprio mezzo VW Polo tg CF 148 VG; in Verona, 5.7.12

C) del reato p. e p. dall'art. 73 D.P.R. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 dello stesso D.P.R., illecitamente deteneva sulla propria persona e quindi cedeva a Purgato Sandro un dose pari a circa gr. 1,3 di eroina; in Verona il 27.6.12

D) del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 perché, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, senza autorizzazione, cedeva per circa sei mesi ed in almeno 80 occasioni a [redacted] dosi di eroina in ragione di circa un grammo per volta; In Verona, in epoca anteriore e prossima al 5/7/12 e nei sei mesi precedenti;

E) del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 perché, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, senza autorizzazione, cedeva per circa cinque mesi ed in almeno 50 occasioni a [redacted] dosi di eroina in ragione di circa un grammo per volta;

In Verona, in epoca anteriore e prossima al 5/7/12 e nei cinque mesi precedenti;

Recidiva reiterata specifica

Con l'intervento del PM nella persona del sostituto procuratore dott.ssa Federica Ormanni

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PM e parti concordemente hanno chiesto applicarsi la pena finale di anni 3 mesi 2 di reclusione ed euro 14.000 di multa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di decreto di giudizio immediato emesso 17.9.2013 nei confronti di [REDACTED] per il reato di cui agli artt.81 cpv cp, 73 DPR 309/90, 337 cp, per come descritto in epigrafe, il procuratore speciale dell'imputato chiedeva di definire il procedimento mediante l'applicazione di una pena a richiesta nella misura di anni tre mesi due di reclusione e euro 14.000 di multa.


L'istanza era formulata nei seguenti termini: pena base sul reato di cui al capo A), previa disapplicazione della recidiva, anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, pena diminuita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche da anni quattro di reclusione e euro 18.000,00 di multa, aumentata per continuazione ad anni 4 mesi 9 di reclusione e euro 21.000 di multa e diminuita alla pena sopra indicata per il rito.

L'istanza riscontrava il parere favorevole del pubblico ministero.

Ciò premesso, osserva il giudice che la richiesta delle parti appare accoglibile, tenuto conto che non ricorrono le condizioni per dare luogo alla pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in relazione a quanto emerge dalle indagini della polizia giudiziaria compiute dalla Squadra Mobile; in particolare la disponibilità della sostanza stupefacente in capo all'imputato e la diretta constatazione degli agenti sono ragione ostativa alla sussistenza di una causa di non punibilità.

L'applicazione della pena prospettata appare peraltro congrua, nei limiti in cui tale verifica è prevista in tema di patteggiamento (cfr. Cassazione penale sez. VI, 13 febbraio 1998, n. 3461).

Si ritiene di potere riconoscere il vincolo della continuazione in ragione dell'omogeneità della condotta, del ravvicinato contesto temporale e della strumentalità del reato di resistenza rispetto alla condotta di spaccio; ai fini del



computo della pena reato più grave va inteso quello di cui al capo A) in ragione del maggior quantitativo di sostanza stupefacente posseduta.

La contestata recidiva può essere disapplicata in ragione della risalenza nel tempo dei precedenti penali.

Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse in ragione del corretto atteggiamento processuale e dell'esigenza di adeguare la pena al disvalore del fatto concreto.

Alla luce dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art.133 c.p. ed, in particolare del non rilevante quantitativo di principio attivo della sostanza stupefacente detenuta, appare adeguata la determinazione di una pena base contenuta al minimo edittale, per come prospettata dalle parti; del pari congruo è l'aumento di pena per i reati satellite in misura paritaria per ciascun reato interno ed esterno (mesi uno e giorni 24 di reclusione e euro 600 di multa ciascuno).

Seguono per legge la condanna alle pene accessorie, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, oltre alla confisca ed alla distruzione della droga; va viceversa restituito all'interessato il telefono cellulare e le schede sim.


P Q M

Visto l'art. 444 c.p.p.

su conforme richiesta delle parti, applica a [REDACTED] unificati per continuazione i reati ascritti sotto il più grave delitto di cui al capo A), disapplicata la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 14.000,00 di multa.

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l'art.28 e seg. c.p.,



dichiara [redacted] interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ordine la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e dispone la restituzione all'interessato del telefono cellulare, delle schede sim e delle cover.

Verona, li 21.12.2012

CANCELLIERE "B 35"
(Nicola L. ...)

*certa e definitiva
in nome di fei
dale*

U.G.I.P.
dott. Guido Taramelli

CANCELLIERE "B 35"
(Nicola L. ...)